

**AMMINISTRAZIONE SEPARATA
DEI BENI DI USO CIVICO
DI DIMARO**

***REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI
ED IL GODIMENTO DEI BENI DI USO CIVICO***

Approvato con deliberazione del Comitato frazionale di Dimaro n. 10 dd. 17.02.2011

IL PRESIDENTE
Arturo Mochen

IL SEGRETARIO
Dott. Daniel Pancheri

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Oggetto
Art.	2	Beni di uso civico
Art.	3	Diritti di uso civico
Art.	4	Titolare dei diritti
Art.	5	Rappresentante del nucleo familiare
Art.	6	Ampiezza dei diritti
Art.	7	Richieste per l'esercizio dei diritti
Art.	8	Contributo per l'esercizio dei diritti
Art.	9	Atti di disposizione dei beni di uso civico

CAPO II - SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

Sezione I - Legnatico da opera

Art.	10	Descrizione del diritto
------	----	-------------------------

Sezione II - Legnatico da ardere

Art.	11	Descrizione del diritto
Art.	12	Misura del diritto
Art.	13	Sorteggio delle sorti

Sezione III - Disposizioni comuni ai diritti di legnatico

Art.	14	Esame delle domande
Art.	15	Disposizioni speciali
Art.	16	Oneri e divieti

Sezione IV – Pascolo – stramatico – cavar sassi e sabbia

Art.	17	Diritto di pascolo
Art.	18	Diritto di stramatico
Art.	19	Diritto di cavar sassi e sabbia

Sezione V – Altri diritti inerenti l'uso civico

Art.	20	Raccolta di prodotti secondari
Art.	21	Esercizio della caccia

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art.	22	Regime fiscale
Art.	23	Violazioni e sanzioni
Art.	24	Ricorsi
Art.	25	Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dall' Amministrazione separata dei beni di uso civico di DIMARO (di seguito denominata ASUC) del comune di DIMARO, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro -silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione) modificato con D.P.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

Art. 2 BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
 - c) da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico;
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.

Art. 3 DIRITTI DI USO CIVICO

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.
2. I diritti di uso civico riconosciuti con il decreto originario di assegnazione e disciplinati dal presente regolamento sono:
 - legnatico da opera;
 - legnatico da ardere;
 - pascolo;
 - stramatico
 - cavar sassi e sabbia.

Art. 4.
TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta ad ogni nucleo familiare iscritto all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Dimaro, il cui capo-famiglia sia residente nella frazione di Dimaro da almeno 5 anni. Ai fini della maturazione del quinquennio di residenza vanno computati anche i periodi pregressi.
2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.

Art. 5
RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dal capo-famiglia che agli effetti del presente regolamento è individuato nell'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.

Art. 6
AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:
 - a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30-12-1923 n. 3267;
 - b) numero utenti;
 - c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile, nonché in base ad eventuali indicatori di condizione economica familiare previsti dalla normativa in vigore.

Art. 7
RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare richiesta all'ASUC.
2. Per i diritti di legnatico da ardere e da opera, la richiesta va inoltrata nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposito avviso da pubblicarsi all'albo frazionale; per i restanti diritti la richiesta può essere inoltrata nel momento in cui se ne presenta l'esigenza.
3. In caso di rigetto della domanda è obbligo darne tempestiva comunicazione al richiedente.

Art. 8
CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti.
2. Il Comitato Frazionale può quantificare un corrispettivo da richiedere agli utenti per l'esercizio dei diritti consentiti:

- a) nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi.
 - b) nel caso in cui l'Asuc debba sostenere spese dirette e specifiche per la fruizione dei diritti, quali ad esempio il taglio, l'esbosco e la messa a disposizione dei censiti presso un luogo determinato della legna da ardere.
3. Per l'esercizio del diritto di legnatico da opera, è dovuto un contributo (che verrà stabilito con deliberazione del Comitato fissando il prezzo a mc. *(pari al prodotto fra i mc di legname assentiti e il prezzo unitario a mc, stabilito nella misura del 50 % di quello introitato con la vendita del lotto di legname più recente)*)
4. Il Comitato Frazionale può deliberare una riduzione della percentuale di cui al comma precedente qualora il legname sia assegnato in zone disagiate.

Art. 9

ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. L'ASUC può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico, senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7.
2. Soddisfatte le esigenze dei censiti l'ASUC può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali previa sospensione del vincolo d'uso civico, nelle forme stabilite dalla legge provinciale.
3. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto delle vigenti normative provinciale in materia di contratti e di lavori pubblici applicabile ai comuni.

CAPO II - SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I

LEGNATICO DA OPERA

Art. 10

DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, da usufruire sul territorio frazionale, consistente in piante in piedi o abbattute per le seguenti tipologie:
 - a) costruzione della prima abitazione del proprio nucleo familiare limitatamente ai seguenti elementi di fabbrica: serramenti, balconate, pavimenti travatura e tavolato per tetto
 - b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno (porte, finestre, scale, poggiali, pavimenti...) della casa di abitazione
 - c) realizzazione di manufatti a servizio dell'abitazione (stalle, fienili, legnaie...);
 - d) realizzazione di recinzioni
 - e) altri interventi la cui ammissibilità è rimessa alla decisione motivata dell'Asuc
2. Le richieste di legname possono anche essere reiterate se dalla precedente istanza è trascorso un congruo tempo, determinabile e variabile in base alla tipologia richiesta.

3. Qualora il legname assegnato non possa essere immediatamente usufruito è consentita la permuta dello stesso al fine di ottenere legname lavorato ed idoneo allo scopo.
4. il godimento del legnatico da opera può essere concesso anche ai restanti nuclei familiari residenti nella frazione, ma non ancora titolari del diritto ai sensi dell'art. 4.

SEZIONE II

LEGNATICO DA ARDERE

Art. 11

DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere.
2. E' possibile usufruire gratuitamente, previa autorizzazione dell'ASUC, della legna raccogliaticcia esistente nei boschi. Per legna raccogliaticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo.
3. Soddisfatte le esigenze degli aventi diritto, il godimento del legnatico da ardere può essere concesso anche ai restanti nuclei familiari residenti nella frazione, ma non ancora titolari del diritto ai sensi dell'art. 4

Art. 12

MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base della disponibilità.

Art. 13

SORTEGGIO DELLE SORTI

1. Le "sorti" di legna da ardere sono assegnate ai richiedenti mediante sorteggio.
2. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, nella sede nel giorno e nell'ora resi preventivamente noti dall'ASUC.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

Art. 14

ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate per l'ottenimento del legname da opera sono raccolte ed istruite dagli uffici dell'ASUC .
2. Prima della sessione forestale di inizio d'anno, il Presidente dell'Asuc assistito dal segretario , redige l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alle sezioni I e II, distinguendo il quantitativo di legname necessario per il soddisfacimento dell'uso civico rispettivamente di legnatico da opera e di legnatico da ardere.
3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere utilizzabili nell'annata. In mancanza del piano economico o nelle more della sua compilazione, i quantitativi su indicati sono determinati

prudenzialmente tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

4. Il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto del legname e della legna assegnati nell'annata dall'autorità forestale.

5. Le domande per l'assegnazione della legna da ardere saranno presentate annualmente nei tempi e nei termini fissati dall'ASUC mediante pubblico avviso.

Art. 15 **DISPOSIZIONI SPECIALI**

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco frazionale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o abbattute.

2. Potranno essere predisposte sorti di legna da ardere già fatturate ed accatastate da assegnare tramite sorteggio tra i richiedenti le "brosche", il cui prezzo sarà fissato dal Comitato.

Art. 16 **ONERI E DIVIETI**

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dall'Autorità forestale.

2. Le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'ASUC. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'amministrazione per essere usato a beneficio degli aventi diritto.

SEZIONE IV **PASCOLO-STRAMATICO - CAVAR SASSI E SABBIA**

Art. 17 **DIRITTO DI PASCOLO**

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto d'uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare propri bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza.

2. L'ASUC, in presenza di specifiche richieste degli aventi diritto, in sede di sessione forestale o comunque d'intesa con l'autorità forestale:

- a) individua i terreni e le infrastrutture da destinare al pascolo
- b) stabilisce il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascolativa
- c) stabilisce il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'autorità forestale.
- d) individua i periodi dell'anno in cui è possibile esercitare il pascolo

3. Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali furono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti
4. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7 l'ASUC può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'articolo 9.

Art. 18 **DIRITTO DI STRAMATICO**

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di stame nei boschi frazionali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'ASUC.
2. In presenza di specifiche richieste degli aventi diritto, in sede di sessione forestale o comunque d'intesa con l'autorità forestale, l'ASUC stabilisce in quali zone può raccogliersi lo stame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

Art. 19 **DIRITTO DI CAVAR SASSI E SABBIA**

1. L'esercizio del diritto di uso civico di cavar sassi e sabbia è subordinato all'individuazione da parte dell'ASUC di un'area idonea allo scopo nonché al rilascio di specifica autorizzazione da parte della stessa amministrazione, sentita l'autorità forestale.
2. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di sassi e sabbia, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'ASUC.

SEZIONE V **ALTRI DIRITTI INERENTI L'USO CIVICO**

Art. 20 **RACCOLTA DI PRODOTTI SECONDARI**

1. La raccolta di funghi, fragole, lamponi, bacche, asparagi ed erbe officinali per uso proprio familiare è libera a tutti i titolari del diritto di uso civico ai sensi dell'art. 4.
2. la raccolta dovrà avvenire senza recar danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali nonché rispettando tutte le leggi provinciali in materia.

Art. 21 **ESERCIZIO DELLA CACCIA**

1. La caccia della selvaggina dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme statali e provinciali
2. La realizzazione di capanni per la caccia su terreno gravato da uso civico dovrà essere di volta in volta assentita dal Presidente dell'Asuc, previa adozione di specifici criteri da parte del Comitato Frazionale e nel rispetto delle norme urbanistiche emanate dalla Provincia Autonoma di Trento.
3. Su tutto il territorio frazionale è vietata qualsiasi forma di pasturazione e foraggiamento della fauna selvatica, fatti salvi gli interventi di soccorso alimentare messi in atto direttamente dai competenti servizi provinciali

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
REGIME FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

Art. 23
VIOLAZIONI E SANZIONI

1. E' vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 50,00 (cinquanta) e la sospensione del diritto d'uso civico per la durata di 2 (due) anni.
3. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto d'uso civico entro il termine stabilito comporta, previa diffida, la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico per la durata di 1 (un) anno.
4. Il mancato rispetto dei termini di taglio, allestimento ed esbosco del legname assegnato , così come stabilito dal comma 2 dell'art. 16 , previa diffida ,da luogo alla sospensione del diritto d'uso civico per la durata di 2 (due) anni.

Art. 24
RICORSI

1. Contro gli atti ed i provvedimenti emessi in esecuzione del presente Regolamento è ammesso ricorso in opposizione al Comitato Frazionale entro 10 gg. dalla ricezione o dalla piena conoscenza dell'atto. Sono altresì ammessi i ricorsi giurisdizionali previsti per tutti gli atti amministrativi

Art. 25
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione del Comitato Frazionale di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge nazionali e provinciali in vigore.